



# TRIBUNALE DI CATANIA

## *Quarta Sezione Civile*

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:

dott. Mariano Sciacca	Presidente
dott. Fabio L. Ciraolo	Giudice
dott. Sebastiano Cassaniti	Giudice rel./est.

ha emesso il seguente

### DECRETO

nel procedimento promosso da

visto il ricorso presentato a norma degli artt. 142 e ss. l.fall.,

udito il Giudice relatore,

vista la relazione depositata in data 25.01.2023 dal professionista già curatore del fallimento del ricorrente,

esaminati gli atti della procedura;

rilevato che,

- il contraddittorio è stato instaurato coi creditori rimasti parzialmente insoddisfatti;
- il ricorrente è stato dichiarato fallito con sentenza n. 166 del 06.10.2016 di questo Tribunale;
- la chiusura del fallimento è stata dichiarata con provvedimento del 16.06.2022;
- il curatore ha evidenziato che, pur sussistendo i requisiti soggettivi di cui all'art. 142 c. 1 l. fall., a fronte di un passivo accertato di € 225.544,93 (di cui € 60.049,96 al privilegio), la distribuzione della liquidità realizzata nel corso della procedura (€ 7.782,89) ha consentito di soddisfare parzialmente soltanto le spese di procedura e i crediti prededucibili sorti nel corso della stessa;

### OSSERVA

Occorre premettere in diritto che non osta all'esame della domanda l'entrata in vigore (in data 15.7.2022) del Codice delle crisi d'impresa e dell'insolvenza, il quale regola le condizioni temporali per l'accesso al beneficio dell'esdebitazione (art. 279) in modo differente rispetto all'art. 143 l. fall. Infatti, come è già stato affermato con argomento condiviso (*in parte qua*) da questo Collegio, l'esdebitazione va considerata un effetto della procedura concorsuale liquidatoria che si perfeziona

nel momento in cui il tribunale, all'esito di procedimento autonomo rispetto alla procedura suddetta, accerta la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi (v. Trib. Verona, 2.12.2022); per l'effetto, nell'ipotesi in cui la domanda di esdebitazione riguardi un fallimento pendente alla data del 15.7.2022, è applicabile la disciplina intertemporale di cui all'art. 390 c. 2 CCII, secondo cui le procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del Codice sono definite secondo le disposizioni della l. fall. Similmente, laddove il fallimento sia stato chiuso prima del 15.7.2022, la disciplina applicabile è quella di cui agli artt. 142 e ss. l. fall., dovendosi accertare uno degli effetti della chiusura della procedura concorsuale liquidatoria regolata dalle disposizioni di cui alla l. fall.

Diversamente, il Collegio non condivide l'argomento secondo cui, tenuto conto della natura costitutiva della pronuncia del tribunale ed essendo i presupposti di diritto sostanziale per l'esdebitazione quelli di cui al vigente art. 280 CCII in forza dell'art. 11 preleggi c.c., l'applicabilità delle disposizioni di cui alla l. fall. riguarderebbe soltanto quelle processuali e non anche quelle sostanziali (T. Verona cit.). Invero, anzitutto, se per i fallimenti pendenti al 15.7.2022 la disciplina transitoria applicabile è rivenuta nell'art. 390 c. 2 CCII, il chiaro richiamo delle disposizioni di cui alla l. fall. non appare consentire di distinguere tra norme processuali e norme sostanziali. Inoltre, l'applicabilità delle sole disposizioni di rito comporterebbe le necessità di consentire l'accesso al beneficio dell'esdebitazione in relazione ai fallimenti in cui la pendenza della procedura da almeno tre anni integrerebbe il presupposto di cui all'art. 279 CCII, termine che non può dirsi processuale perché determinante l'insorgenza del diritto in capo al debitore (non a caso la rubrica dell'art. reca "Condizioni temporali di accesso"), conclusione da ritenersi preclusa dal fatto che l'art. 279 CCII può applicarsi soltanto laddove la procedura liquidatoria sia stata aperta secondo le disposizioni del CCI (v. CdA Bologna, 27.01.2023).

In ogni caso – e pertanto anche in riferimento ai fallimenti chiusi prima del 15.7.2022 – la tesi presuppone che la disciplina (sostanziale) di cui agli artt. 278 e ss. CCII sia applicabile nelle ipotesi in cui la procedura liquidatoria nei confronti del debitore sia stata regolata dalla l. fall. o dalla L. n. 3/2012 (rispettivamente, fallimento e liquidazione dei beni di cui all'art. 14-ter); l'assunto appare però in contrasto, *in primis*, con la lettera dell'art. 278 c. 1 c.c., secondo cui l'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta l'inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata. Inoltre, la sottesa identità *quoad effectum* (esdebitatorio) delle procedure liquidatorie vigenti prima del Codice e quelle di nuova introduzione non tiene conto del fatto che i nuovi istituti – nonostante le marcate somiglianze con quelli precedenti – sono collocati in un più ampio e nuovo sistema di regolazione della crisi e dell'insolvenza dell'impresa, in cui il bilanciamento dell'interesse del debitore ad un "nuovo inizio" con quello di evitare che il *favor debitoris* si atteggi a privilegio incentivando distorsioni nei



comportamenti del debitore (questa la *ratio* della disciplina dell'esdebitazione nella relazione governativa al d. lgs. n. 5/2006), nonché con l'aspettativa dei creditori rimasti insoddisfatti in ordine alle condizioni per la liberazione dai debiti, ha trovato – anche alla luce delle indicazioni di cui alla Direttiva UE n. 2019/1023 – un nuovo equilibrio: l'esdebitazione, così come regolata dagli artt. 278 e ss. CCII, appare strettamente correlata al sistema normativo di nuovo conio, in cui l'obbligo dell'imprenditore (anche individuale) di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte (art. 3 CCII) suggerisce una indagine sui requisiti soggettivi – che l'art. 280 CCII mutua in gran parte dall'art. 142 l. fall. – diversa da quella di cui alla disciplina previgente, mentre la diversa declinazione del *favor debitoris*, in termini di anticipazione della liberazione dai debiti rispetto alla chiusura della procedura liquidatoria decorso il triennio dall'apertura e di scomparsa del requisito oggettivo della soddisfazione, anche parziale, dei creditori concorsuali, rappresenta un nuovo punto di equilibrio – soprattutto dalla prospettiva dei creditori rimasti insoddisfatti – che appare strettamente connesso agli obblighi e agli strumenti di regolazione della crisi/insolvenza introdotti dalla riforma codicistica.

Non è superfluo evidenziare, infine, che siffatta soluzione della questione intertemporale in esame evita la disparità di trattamento tra i richiedenti l'esdebitazione il cui fallimento sia pendente alla data di entrata in vigore del Codice – ritenendosi applicabile, beninteso, l'art. 390 c. 2 CCII – e i richiedenti l'esdebitazione laddove il fallimento sia stato chiuso in data anteriore.

Ciò posto, nella specie, in applicazione della disciplina di cui all'art. 142 l. fall., sussistendo la condizione ostativa di cui al comma 2 giacché, come evidenziato dal curatore, i creditori concorsuali non sono stati soddisfatti nemmeno in parte, la domanda del ricorrente deve essere respinta.

PTM

respinge la domanda.

Nulla sulle spese.

Si comunichi.

*Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 02/03/2023.*

Il Presidente

*Mariano Sciacca*